

## **TITOLO VI NORME FINALI E DI RINVIO**

### ***Art. 49***

#### ***Revisione dello Statuto***

1. Le deliberazioni di revisione o abrogazione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto. Successivamente le eventuali modifiche potranno essere effettuate se siano trascorsi almeno quattro mesi dall'ultima revisione.

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione e per eventuali modifiche, predisponendo adeguate forme di consultazione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

### ***Art. 50***

#### ***Adozione dei regolamenti***

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandati dalla legge e dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

### ***Art. 51***

#### ***Entrata in vigore***

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie